*(da stampare su carta intestata dell'Ente concessionario)*

Al Soprintendente

SABAP-SI

Via di Città 138/140

53100-SIENA

Il Comune/il Dipartimento.... di ………………… nella persona del Sig. …………….. – Sindaco/Direttore/… – Concessionario dello scavo in loc. ……………………..e il Direttore di scavo nella persona del dott./dott.ssa ………………………………, ai sensi del comma 2 art. 89 del D.Lgs. 42/2004, considerato che i lavori di scavo inizieranno in data ……………………………, per finire presumibilmente il ……………………………… e che l’area oggetto delle indagini è identificata al foglio di mappa n ……… del Comune di ………………………. alle particelle ……………… **si impegnano a rispettare quanto segue**:

1. L'affidamento della Concessione è subordinato all’osservanza delle condizioni previste dalla circolare n. 94 del 10.07.2000, dalle note prot. 14184 del 30.09.2004, prot. 958 del 4.10.2005, prot. 11546 del 4.12.2012, dalla circolare n. 3 del 9.02.2015 e da ultimo dalla circolare n. 6 del 15.02.2016, emanate dalla Direzione Generale Archeologia (a Vs disposizione presso la Soprintendenza o inviabili via e-mail su richiesta), e al rispetto delle norme contenute nella Legge 29 aprile 2015, n. 57 (entrata in vigore il 17.05.2015) recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16.01.1992”.
2. L’affidamento della Concessione è inoltre subordinato all’obbligo di consegnare entro 30 giorni dalla chiusura della campagna di scavo un elenco dettagliato con catalogazione preliminare di tutti i materiali, anche frammentari, rinvenuti e alla sottoscrizione della rinuncia del premio di cui all’art. 92 del D.Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii*. Il Concessionario si assume l'obbligo a tenere indenne la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo da conseguenze patrimoniali dannose in caso di eventuali azioni intentate dagli aventi diritto e finalizzate al riconoscimento di ulteriori compensi a titolo di premio di rinvenimento.
3. La partecipazione dello scavo è riservata a specialisti di comprovata e qualificata esperienza o a studenti universitari in discipline archeologiche, con tassativa preclusione a principianti e dilettanti.
4. Il Concessionario dovrà farsi carico di corrispondere l’indennità di occupazione temporanea del suolo al proprietario o al locatario del fondo, fornendo dichiarazione scritta di aver in tal senso provveduto.
5. I lavori di scavo e gli interventi connessi devono essere organizzati secondo le più moderne e rigorose metodologie scientifiche e dovranno essere seguiti personalmente e costantemente dal Direttore di scavo, che garantirà la sua presenza sul cantiere di scavo.
6. La Soprintendenza si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli ispettivi sul cantiere di scavo per la verifica dei lavori e la facoltà di interruzione degli stessi per gravi motivi attinenti alla tutela del patrimonio archeologico dello Stato.
7. Il Concessionario, di concerto con il Direttore di scavo, si impegna ad eseguire tutte le opere necessarie per il restauro e il consolidamento delle strutture e il restauro dei reperti mobili rinvenuti sulla base delle disposizioni che verranno impartite al riguardo dalla Soprintendenza; è tenuto altresì ad esentare il concedente da ogni indennizzo derivante da eventuali danni arrecati a terzi in corso d’opera.
8. Il Concessionario, di concerto con il Direttore di scavo, si impegna ad effettuare, alla fine di ogni campagna, il reinterro dell'area scavata al fine di non compromettere la conservazione delle strutture archeologiche rinvenute e di non alterare lo stato dei luoghi. A tal fine si impegna ad inviare alla Soprintendenza opportuna documentazione fotografica digitale relativa alla situazione iniziale dell'area di scavo e alla situazione finale, successiva all'intervento di ricopertura. Qualora la prosecuzione dei lavori suggerisca di non procedere ad un totale reinterro dello scavo, dovrà essere concordata con la Soprintendenza la quantità di reinterro minimo comunque da effettuare.
9. Il Concessionario, di concerto con il Direttore di scavo, dovrà farsi carico degli oneri relativi alla conservazione e salvaguardia del materiale rinvenuto; dovrà garantire le condizioni di sicurezza dei depositi in cui vengono custoditi i materiali mobili e redigerne un elenco in collaborazione con il funzionario incaricato dalla Soprintendenza, cui dovrà essere consentito l’accesso al deposito stesso. Il materiale archeologico di scarto dovrà essere conservato in contenitori, selezionato per tipologia e sottoposto, alla fine della campagna di ricerca, all’esame del funzionario della Soprintendenza. L’eventuale eliminazione od ogni altra destinazione dovrà essere concordata con il Soprintendente. Per la consegna definitiva del materiale alla Soprintendenza, il materiale archeologico dovrà essere contenuto in cassette di plastica idonee all’impilaggio. Per ragioni di sicurezza dei depositi, non potranno essere utilizzati contenitori di legno o di cartone o altro materiale facilmente infiammabile.
10. Il Concessionario e il Direttore di scavo non potranno asportare dai magazzini nel corso del lavoro alcun oggetto o frammento, neanche per motivi di studio, senza l’autorizzazione della Soprintendenza. Anche il prelevamento di eventuali campionature dovrà essere autorizzato dal Soprintendente.
11. Il Concessionario e il Direttore di scavo saranno responsabili del cantiere di scavo che dovrà essere organizzato nel pieno rispetto e osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e del lavoro. Il Concessionario si assume l'obbligo, anche mediante l'eventuale stipula di un'apposita polizza fideiussoria, a tenere indenne la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo da qualsiasi azione di responsabilità per il caso di eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, e a garantire la sicurezza di tutti gli operatori sul campo, con l'assunzione esplicita di tutti i relativi obblighi di legge.
12. È onere del Concessionario e cura del Direttore di scavo produrre schede di catalogo informatizzate, entro un anno dal termine dei lavori di scavo, secondo le modalità da concordare con la Soprintendenza.
13. Il Direttore di scavo ha l’impegno di consegnare alla Soprintendenza la documentazione di scavo, attenendosi alle norme predisposte dalla Soprintendenza. Eventuali esigenze di diverse modalità di consegna devono essere concordate con il funzionario di zona.
14. È obbligatorio inviare anche alla Soprintendenza e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio il cartaceo della relazione per i *fasti online*.

Il Concessionario e il Direttore di scavo sono consapevoli che la mancata o solo parziale osservanza delle norme sopra riportate sarà causa del mancato rinnovo della concessione di scavo.

Data……………………………….

Il Concessionario

…………………………………

Il Direttore di scavo

……………………………………